

RESPONSABILITA' IN MEDICINA

GRAVA SUL MEDICO L'ONERE DI PROVARE LA SPECIALE DIFFICOLTA' DELL'INTERVENTO CHIRURGICO

Cassazione civile, Sentenza 8.10.2008 n. 24791

E' a carico del medico e della struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto.

La distinzione tra prestazione facile e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al medico.

Il medico che vuole avvalersi della limitazione della responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. (secondo il quale in caso del ricorrere di problemi di speciale difficoltà la stessa responsabilità per danni è limitata ai soli casi di colpa grave e dolo) deve dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto.

[Scarica la sentenza](#)